

2022

SCHEDA N. 24/2022

**DECRETO – LEGGE N.198
DEL 29 DICEMBRE 2022**

Disposizioni urgenti in termini legislativi
“Mille proroghe”

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale
Nr.303 del 29 dicembre 2022**



**CISL
SCUOLA**

Testo del Decreto-Legge	Commento
Art.5 – Proroga di termini in materia di istruzione e merito	
<p>1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».</p>	<p>Proroga della 3° procedura di internalizzazione del personale ex-LSU. Questa ulteriore procedura selettiva riguarderà i lavoratori ex LSU che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura assunzionale per mancanza di posti nella propria provincia di appartenenza. Le assunzioni decorreranno dal 1° settembre 2023.</p>
<p>2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»</p>	<p>Si posticipa al 31 maggio 2023 (dal 31 marzo 2023) il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi previsti dalla Legge di Bilancio per il 2020 (L.160/2019). Si tratta dei finanziamenti degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia rientranti nel PNRR.</p>
<p>3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».</p>	<p>I concorsi ordinario e riservato per gli Insegnanti di Religione Cattolica potranno essere banditi entro l'anno 2023 (in luogo del 2022) sui posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.</p>
<p>4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».</p>	<p>Viene estesa anche all'anno 2023 (e non solo all'anno 2022) la ripartizione dei finanziamenti destinati agli ITS Academy secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014 riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione.</p>
<p>5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Proroga dei termini già previsti dal Decreto-Legge per l'anno 2017 (D.L.244/2016):</p>

<p>a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;</p> <p>b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».</p>	<p>a) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è prorogato al 31 dicembre 2023;</p> <p>b) il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido è prorogato al 31 dicembre 2024.</p>
<p>6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.</p>	<p>Si tratta di modifiche formali al testo del D.L.59/2019 relativo alla realizzazione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.</p> <p>a) Si modifica il nome del Ministero, ora Ministero dell'Istruzione e del Merito;</p> <p>b) Si sopprime il riferimento al termine del 31 dicembre 2021, oramai abbondantemente trascorso.</p>
<p>7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».</p>	<p>Il concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione con il titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dei Dsga che il D.Lgs.75/2017 prevedeva doversi bandire nel periodo 2020-2022 è stato prorogato anche all'anno 2023.</p>
<p>8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024».</p>	<p>Per consentire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le supplenze il personale docente con la prescritta abilitazione è consentito, anche per l'anno scolastico 2023/2024, il ricorso alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non sarà valido in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per le scuole statali.</p>
<p>9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;</p> <p>b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;</p>	<p>a) Le disposizioni che consentono la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previste dal DPR 81/2009 a favore delle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia sono prorogate anche all'anno scolastico 2023/24;</p> <p>b) Anche per l'anno scolastico 2023/24 gli UU.SS.RR. delle zone di cui alla lettera a) possono istituire, previa verifica delle necessità, ulteriori posti da docente e anche di personale ATA;</p>

<p>c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»;</p> <p>d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»;</p> <p>e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».</p>	<p>c) vengono stanziati ulteriori finanziamenti pari a 1.625.183 per il 2023 e a 2.437.774 per il 2024 per consentire la realizzazione degli interventi di cui sopra;</p> <p>d) i fondi necessari vengono reperiti dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili previsto dalla Legge 190/2014;</p> <p>e) viene modificata, di conseguenza, la rubrica dell'articolo 18-bis della Decreto-Legge 189/2016.</p>
<p>10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».</p>	<p>Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – CSPI -, per consentire l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 del PNRR continua a rendere i propri pareri entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso tale termine si può prescindere da tale parere.</p>
<p>11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.62 del 2017.</p>	<p>La previsione normativa che prevede l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione anche in assenza dello svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) sia per gli alunni interni che esterni è prorogata anche agli esami di Stato per l’anno scolastico 2022/23.</p> <p>Le esperienze maturate nei PCTO possono comunque essere parte del colloquio finale.</p>